

TESTO UNICO del 23 aprile 2003 1)

Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
2003

18. (Aumento dell'indennità provinciale per 15 anni di servizio)

(1) Per il personale docente con contratto a tempo indeterminato della scuola elementare, educativo nonché diplomato della scuola secondaria superiore, come pure per il personale docente di cui all'articolo 66, comma 7, del CCNL del 4 agosto 1995 (insegnanti di religione), che all'entrata in vigore del CCP 16 aprile 1998 abbia maturato almeno 15 anni di servizio effettivo, l'indennità di cui all'articolo 17, viene aumentata, con la stessa decorrenza, dell'importo lordo mensile di 80,56 euro.

(2) Fatto salvo l'importo di 80,56 euro già corrisposto, a decorrere dal 1° settembre 2000, la maggiorazione di cui al comma 1 è aumentata a 83,67 euro e viene concessa solo al personale docente ed educativo delle scuole elementari, compresi/e i/le docenti di religione delle medesime scuole, nonché al personale diplomato della scuola secondaria di secondo grado, che alla data del 1 aprile 1998 abbia maturato almeno 15 anni di servizio effettivo, nonché al medesimo personale che rientri nella fattispecie di cui al comma 3.

(3) Al momento della maturazione dei 15 anni di servizio effettivo al personale di cui al comma 1, è attribuita la maggiorazione prevista nel comma medesimo, previa valutazione positiva da parte dell'attuale dirigente preposto, finalizzata allo sviluppo della qualità del processo d'insegnamento, anche in relazione allo svolgimento di iniziative di formazione di cui all'articolo 10, comma 3, del presente contratto. Per le modalità della valutazione trovano applicazione le disposizioni previste per l'attribuzione dell'indennità provinciale connessa ad una nuova posizione stipendiale. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione con decorrenza dal 1° settembre 2000.

(4) Ai fini della determinazione dei 15 anni di effettivo servizio non si tiene conto dei benefici previsti per il personale docente delle scuole elementari dal regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1957, n. 90.

(5) L'importo mensile della maggiorazione di cui al presente articolo è aumentato con decorrenza 1° luglio 2001 a 87,48 euro e con decorrenza 1° luglio 2002 a 89,84 euro. 4)